

STATUTO  
DELL' "ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE UNITA' DEDICATE AUTONOME PRIVATE E DEI CENTRI DI  
CHIRURGIA AMBULATORIALE"  
CON LE VARIAZIONI APPORTATE NELL'ASSEMBLEA 11.5.2017

**ART. 1**

Tra gli aderenti al presente Statuto si costituisce un'Associazione senza scopo di lucro denominata: dal Consiglio Direttivo

Associazione Italiana delle Unità Dedicare Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale

**La sede sociale è individuata presso la struttura associata cui appartiene il Presidente pro tempore.**

**La sede operativa è individuata, all'atto della modifica al presente articolo approvata l'11.5.17, presso lo Studio Muccio in Bologna, Piazza Dei Tribunali n. 5.**

La variazione della sede sociale è deliberata dall'assemblea degli associati.

**ART. 2**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione non ha scopo di lucro; è apartitica ed apolitica e non svolge attività sindacale di tutela collettive o dei singoli nei rapporti di lavoro.

L'Associazione è organizzata su base nazionale con articolazioni regionali.

L'assemblea degli associati può inoltre approvare, un regolamento interno per la disciplina, in armonia con il presente statuto, degli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

**ART.3**

Scopi dell'Associazione sono:

- identificare e definire le unità autonome di day surgery in Italia;
- identificare e definire le strutture che svolgono attività qualificata di chirurgia ambulatoriale;
- promuovere e sostenere normative nazionali e regionali rivolte a disciplinare il rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO alle Unità Autonome di day surgery e ai Centri di chirurgia ambulatoriale secondo criteri di qualità e di sicurezza;
- promuovere una strategia operativa organizzativa comune che diventi essa stessa propositiva nei rapporti con gli organi istituzionali;
- creare protocolli comuni operativi per le patologie effettuabili in regime di day surgery e di chirurgia ambulatoriale a garanzia della sicurezza del paziente e della copertura medico-legale della struttura e degli operatori sanitari;
- creare indicatori di verifica di qualità comuni;
- definire lo schema di convenzioni da stipulare con ospedali o strutture autorizzate alla degenza per eventuale ricovero in seguito a complicitanze;
- coordinare la raccolta dati per verifica scientifica dell'attività dei vari centri, osservare, ove necessario, le prescrizioni di cui alla legge 31 Dicembre 1996 n° 675 e successive modifiche ed integrazioni;
- collaborare con le Autorità Sanitarie ed in particolare con il Ministero della salute, con la Conferenza Stato-Regioni, con le singole Regioni e Province autonome e con le rispettive Agenzie dei Servizi Sanitari Regionali;
- promuovere la creazione di un consorzio per gli acquisti;
- garantire le comunicazioni agli associati riguardo all'evoluzione dei lavori ministeriali e regionali relativi alle unità autonome di day surgery e dei centri di chirurgia ambulatoriale;
- promuovere l'istituzione di un organismo ufficialmente riconosciuto per la certificazione di qualità delle attività sanitarie private;
- promuovere l'aggiornamento, l'insegnamento e le conoscenze scientifiche nell'ambito delle attività di day surgery, della chirurgia ambulatoriale e delle prestazioni diagnostiche-terapeutiche ad essa collegate;
- portare a conoscenza dell'opinione pubblica corrette informazioni sulle caratteristiche e i vantaggi della chirurgia in regime di day surgery e di chirurgia ambulatoriale;
- organizzare simposi e congressi nazionali e internazionali che prevedano la partecipazione di autorevoli ricercatori nel campo specifico;
- promuovere ed organizzare attività formative dei collaboratori delle strutture associate ed in genere del personale sanitario che dalle stesse dipende o con le stesse collabora, nel campo delle attività di day surgery e di chirurgia ambulatoriale ai fini dell'ottenimento dei crediti formativi ECM di cui alla vigente normativa;
- favorire scambi culturali con associazioni nazionali e straniere che perseguano gli stessi scopi;
- istituire borse di studio e contributi a favore di giovani ricercatori meritevoli.

L'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea, può estendere la propria attività ad altri settori d'intervento compatibili con le finalità dell'Associazione.

#### **ART. 4**

L'Associazione ha una durata illimitata, salvo lo scioglimento deliberato dell'Assemblea in seduta straordinaria.

#### **ART. 5**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

1. dalle quote associative;
2. dai contributi degli associati;
3. da eventuali sponsorizzazioni per iniziative specifiche, nel rispetto delle finalità dell'autonomia dell'Associazione e della normativa vigente;
4. da eventuali contributi ministeriali o di enti vari;
5. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
6. dai proventi derivanti da manifestazioni a carattere scientifico o promozionale e da partecipazioni ad esse;
7. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
8. dai beni che comunque divengano di proprietà dell'associazione.

In ogni caso, le attività dell'Associazione saranno finanziate: solo attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflitto d'interessi con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati) e finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Le erogazioni liberali in denaro, diverse dai fondi di cui al precedente n° 7 e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente. I lasciti testamentari sono accettati, ove richiesto per legge, con beneficio d'inventario su conforme delibera del Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

#### **ART. 6**

Possono essere ammessi quali soci ordinari persone giuridiche e fisiche purché titolari o comunque rappresentanti designati di unità autonome di day surgery ovvero di centri di chirurgia ambulatoriale qualificata aventi i requisiti indicati dal Consiglio Direttivo con provvedimento da tenere esposto presso la sede dell'associazione ovvero determinati dall'assemblea nel regolamento. Possono inoltre diventare soci onorari e benemeriti le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e gli Enti di diritto pubblico che ne accettino lo Statuto, ne condividano gli scopi e si adegueranno alle normative vigenti.

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo; il provvedimento di diniego dev'essere in ogni caso motivato.

Gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali, sono ammessi a tempo indeterminato e non temporaneo, salvi i casi di recesso o di esclusione.

I rapporti con gli associati sono disciplinati dal regolamento.

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare, annualmente, il bilancio. Essi hanno i diritti di controllo e di informazione stabiliti dalle leggi o dallo statuto.

La quota associativa e la relativa qualifica di associato sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte a favore di soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio.

La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile.

#### **ART. 7**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea,
2. il Consiglio Direttivo,
3. il Presidente,

#### **ART. 8**

L'Assemblea generale è composta da gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata dal Consiglio Direttivo ovvero, in via vincolante, su proposta di almeno il 20% degli associati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione per iscritto presso la residenza o la sede degli associati con preavviso di almeno quindici giorni.

La convocazione in ogni caso deve contenere l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea. Deve contenere altresì l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Le Assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione, quando vi intervengano, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri associati, almeno i 2/3 (due terzi) degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o a mezzo delega. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

#### **ART. 9**

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati; le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando sono prese dai due terzi degli associati presenti o rappresentati; ogni associato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno, a proprie spese, di ottenerne copia.

#### **ART. 10**

L'Assemblea ordinaria delibera l'approvazione del bilancio ed elegge il Consiglio Direttivo, determinando il numero dei consiglieri in carica e degli eventuali supplenti. Delibera altresì su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio.

#### **ART. 11**

L'Assemblea straordinaria, composta dagli associati in regola con la quota associativa, delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la eventuale devoluzione del residuo patrimonio in conformità alle norme del presente statuto ed ogni questione ad essa demandata dal Consiglio Direttivo.

Le modificazioni statutarie sono assunte con la presenza diretta o per delega di almeno la metà degli associati in regola con le quote associative e con il voto della metà più uno dei presenti.

#### **ART. 12**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a dieci membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, tra i quali il Consiglio elegge, a semplice maggioranza, un Presidente, un Vice-Presidente ed un segretario.

La carica di Presidente e di componente del Comitato Direttivo, così come di qualunque altra carica all'interno dell'Associazione, non dà luogo a remunerazione.

Il Consiglio Direttivo, potrà disporre la corresponsione di rimborsi spese documentate per trasferte fuori sede.

#### **ART. 13**

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti; le sue riunioni sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ovvero ogni qualvolta un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e almeno due volte all'anno. Nei casi di particolare urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche a mezzo telegramma, telex o fax almeno un giorno prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve essere inviata sette giorni prima per iscritto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- A) nominare il Presidente;
- B) deliberare sull'ammissione di nuovi associati previo parere dei soci appartenenti alla Regione del richiedente e provvedere all'esclusione degli stessi;
- C) nominare soci onorari e benemeriti;
- D) determinare le quote associative anche tenendo conto delle diverse tipologie e caratteristiche delle strutture associate e rappresentate;
- E) convocare le Assemblee;
- F) compiere tutti gli atti necessari alla gestione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

#### **ART. 14**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

#### **ART. 15**

Per le obbligazioni dell'Associazione rispondono personalmente e solidamente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

#### **ART. 16**

L'Associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del Presidente nelle liti attive e passive. L'Associazione può, insieme ai singoli associati, attivare la tutela dei diritti dei medesimi quando corrispondono agli interessi della generalità degli associati o di individuabili settori dei medesimi ove non contrastanti con gli interessi della generalità.

#### **ART. 17**

L'esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci consuntivo e preventivo, il primo comprendente un rendiconto economico e finanziario della gestione, sono elaborati dal Consiglio Direttivo e inviati agli associati in copia unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci potrà essere richiesta da tutti gli associati. I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall'assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno successivo a quello di competenza. Quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 18**

La qualità di associato si perde:

- A) per recesso;
- B) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e sottoposta a ratifica dell'assemblea straordinaria qualora l'associato agisca in modo contrastante con l'interesse e le finalità dell'associazione;
- C) per morosità nel versamento delle quote associative.

#### **ART.19**

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **ART.20**

L'associazione si scioglie per l'impossibilità di conseguimento degli scopi sociali primari o per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Verificandosi per qualunque causa lo scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva ogni eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART.21**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.447 DELLA RACCOLTA